



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TURISMU, ARTESANIA E CUMMERTZIU
ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO

Avviso pubblico per la concessione di contributi a favore delle imprese commerciali per il conseguimento delle certificazioni di qualità e di certificazioni e patentini necessari per lo svolgimento di attività specialistiche. (L. R n. 10 del 12/03/2020 - L. R. n. 18 del 29/12/2023 e L.R. n.12 del 08/05/2025 - D.G.R. n. 30/47 del 05/06/2025 – D.G.R. n. 35/73 del 04/07/2025.

FAQ

FAQ n.1

preso atto che nell'allegato A siano presenti le certificazioni 9001, 14001 e 45001 (certificazioni che possediamo), e che a pagina 3 dell'Avviso Pubblico al punto - Tipologia Spese Ammissibili, si precisano come ammissibili le "Spese per il rilascio delle certificazioni, sia di prima emissione che di mantenimento, rinnovo, adeguamento, ampliamento da parte di organismi abilitati", ci chiedevamo se fossero compresi i mantenimenti annuali e l'eventuale rinnovo triennale che dovremo sostenere nel mese di Luglio 2026.

Inoltre, se fossero ammissibili, ci chiedevamo quali siano i criteri temporali da prendere in considerazione, considerato a pag. 9 il punto:

- essere sostenute nei 36 mesi precedenti alla data di presentazione della domanda o, in caso di certificazioni o patentini da acquisire, da sostenere nei 12 mesi successivi alla concessione del contributo ai fini della validità della spesa sostenuta entro tali termini fa fede la data dell'avvenuto pagamento delle fatture;

RISPOSTA

Si richiama l'articolo 6 dell'Avviso pubblico – “Interventi finanziabili spese ammissibili”, lett. c): “spese per il rilascio di certificazioni/patentini sia di prima emissione che di mantenimento/rinnovo/adeguamento/ampliamento da parte di enti organismi accreditati”.

Posto che le spese ammissibili a finanziamento, sono quelle sopra indicate vi è da prendere in considerazione il criterio temporale delle spese sostenute a seconda che si tratti di certificazioni/patentini già acquisiti o da acquisire.

Per le certificazioni e patentini **già acquisiti**: sono ammissibili a finanziamento le spese di conseguimento/mantenimento/rinnovo/adeguamento/ampliamento sostenute nei 36 mesi antecedenti la presentazione della domanda.

Per le certificazioni e i patentini **da acquisire**: sono ammissibili a finanziamento le spese sostenute nei 12 mesi successivi alla data di concessione del contributo.

Nel caso di spesa per il **rinnovo di una certificazione già conseguita**, il criterio temporale per l'ammissibilità a finanziamento é quello dei 36 mesi antecedenti la domanda.

Il limite temporale, nel caso di **rinnovo di acquisizione**, per analogia con le norme sulle acquisizioni delle nuove certificazioni sarà quello di 12 mesi successivi.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TURISMU, ARTESANIA E CUMMERTZIU
ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO

FAQ n.2

Cumulo spese pregresse e future: in un'unica istanza è possibile richiedere il contributo sia per spese già sostenute nei 36 mesi precedenti la domanda, sia per spese di mantenimento/rinnovo da sostenere nei 12 mesi successivi alla concessione?

RISPOSTA

Sì, è possibile. Si rimanda alla Faq n. 1

FAQ n.3

Un artigiano che svolge attività commerciale accessoria e strumentale rispetto all'attività artigianale prevalente, come la vendita dei propri prodotti nel locale di produzione, deve presentare domanda per accedere al finanziamento delle spese per le certificazioni/patentini secondo il bando previsto per il settore commercio o secondo il bando previsto per il settore artigianato?

RISPOSTA

Se imprenditore artigiano deve partecipare al bando per i contributi alle imprese artigiane e presentare domanda per il settore artigianato.

Link al bando: <https://www.regione.sardegna.it/atti-bandi-archivi/atti-amministrativi/bandi/174965096742137>

FAQ n.4

Variazione codice ATECO: nel caso di impresa che presenti variazione camerale per aggiungere un codice ATECO del settore commercio (es. 46.51.00) prima della presentazione della domanda, sono ammissibili solo le spese sostenute dopo la variazione o anche quelle pregresse riferite alle stesse certificazioni ma effettuate quando il codice ATECO Commercio non era ancora registrato?

RISPOSTA

Nel caso di aggiunta di codice Ateco relativo ad attività commerciale si distinguono le seguenti ipotesi:

- a) in caso di impresa artigiana con richiesta di variazione per aggiunta di un codice ATECO relativo ad attività commerciale, quale attività accessoria e strumentale, l'impresa dovrà partecipare al bando per il settore artigianato. Vedasi FAQ n. 3;
- b) nel caso di impresa non artigiana che effettui richiesta di variazione camerale per aggiungere un codice ATECO relativo ad attività commerciale, le spese ammissibili a finanziamento per le certificazioni e patentini saranno soltanto quelle sostenute successivamente al conseguimento del codice ATECO per l'attività commerciale.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TURISMU, ARTESANIA E CUMMERTZIU
ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO

FAQ n.5

Spese ammissibili – consulenze: alla luce dell’art. 6 dell’Avviso, tra le spese future sono ammissibili solo i costi fatturati dall’organismo di certificazione o anche le consulenze di supporto (nel limite del 20% del costo totale della certificazione) e la formazione del personale (fino al 15%)?

RISPOSTA

Sono ammissibili, oltre le spese fatturate dall’organismo di certificazione, le spese di supporto al percorso di certificazione, sostenute per consulenti professionisti così come specificato nella nota 1, art. 6, lett. a) dell’Avviso pubblico.

Sono ammesse a finanziamento anche le spese per la formazione del personale (corsi erogati da fornitori qualificati) per l’acquisizione di qualifiche professionali rilasciate all’impresa e riconosciute a seguito di un corso e un esame sostenuto di fronte ad organismi di certificazione riconosciuti da norme nazionali ed europee strettamente attinenti all’attività d’impresa.

FAQ n.6

Significato del limite del 20%: il riferimento al “20% del costo totale della certificazione” per le consulenze riguarda il valore complessivo della singola certificazione (incluso rilascio/rinnovo e altre spese) oppure solo la quota fatturata dall’organismo certificatore?

RISPOSTA

Il limite del 20% si riferisce al costo complessivo della certificazione inclusi i costi di rilascio/mantenimento/rinnovo/adeguamento/ampliamento e i costi della consulenza stessa.

FAQ n.7

si chiede, per un'impresa già beneficiaria del contributo per l'annualità 2024, se è possibile presentare domanda, posto che, non è riuscita ad avviare e realizzare l'investimento agevolato.

Si chiede inoltre, se in tal caso è necessario rinunciare prima all'agevolazione riconosciuta per l'annualità 2024 e non rendicontata.

RISPOSTA

Si richiama l’art. 5.2 dell’Avviso, che prevede, tra i requisiti di ammissibilità delle domande, il non essere beneficiarie di altri contributi pubblici per le spese oggetto dell’agevolazione.

Pertanto, qualora si fosse presentata domanda di agevolazione nell’annualità 2024, sarà necessario rinunciare ad ottenere il contributo per il progetto che non si è riusciti ad avviare e realizzare per poter presentare domanda di agevolazione a contributo nel 2025.

La rinuncia, sottoscritta da legale rappresentante dell’impresa o dal procuratore speciale, va presentata all’indirizzo pec: tur.programmazione@pec.regione.sardegna.it